

IN ATTESA DI CHIARIMENTI UFFICIALI- 19 MARZO 2022 ORE 06:00

Super ACE: problematiche applicative da risolvere nelle modalità di calcolo

Paolo Monarca Paola Zanaboni - Athenaeum S.r.l. Società tra Professionisti

La norma istitutiva della Super ACE ha subito creato grande interesse perché ha introdotto un'agevolazione, mirata alla patrimonializzazione delle imprese, molto favorevole per tutte le imprese. Ora, mentre si avvicina il periodo di chiusura dei bilanci, si pongono alcune tematiche pratiche relative alle modalità di calcolo, che non possono non influenzare le politiche di bilancio per il prossimo biennio. In particolare, risultano critiche la distribuzione di dividendi, la valorizzazione delle poste di patrimonio netto derivanti dalle scelte di rivalutazione o riallineamento, ma anche le eventuali operazioni straordinarie intervenute nel corso del 2021.

La versione finale del decreto Sostegni bis ha introdotto la previsione della c.d. ACE **innovativa**, meglio conosciuta come Super ACE, che, con l'obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, permette di fruire di un beneficio ACE pari al 15% degli incrementi di patrimonio netto riferibili al 2021, rilevanti fino ad un massimo di Euro 5 milioni e senza applicazione del limite del patrimonio netto.

Leggi anche

- [ACE innovativa al 15% per il 2021](#)
- [ACE innovativa con doppio binario agevolativo](#)

Ecco alcune casistiche di interesse per il calcolo del beneficio.

Le modalità di calcolo

Oltre all'aliquota, di molto superiore all'usuale, la norma istitutiva del beneficio ha stabilito che gli **incrementi di patrimonio netto** intervenuti **nel corso del 2021** rilevino fin dall'inizio dell'esercizio e non *pro quota* a partire dal momento in cui sarebbero stati normalmente rilevanti ai fini ACE. Questo permette che tutti i conferimenti in conto capitale effettuati nel corso dell'anno siano considerati per il loro intero importo e tale disposizione ha reso la **norma particolarmente favorevole**.

In realtà i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno di molto ridotto la portata della norma perché è stato specificato che questi incrementi - ricordiamo, valevoli fin dall'inizio dell'esercizio - devono prima essere confrontati con le riduzioni e le sterilizzazioni antielusive (art. 10, D.M. 3 agosto 2017) non solo del 2021 ma anche pregresse.

È evidente che l'**accesso** all'agevolazione risulta **fortemente limitato** per tutte quelle società, quali tipicamente i gruppi, che abbiano sempre sterilizzato le operazioni intercompany. Per questi soggetti, a meno di ingenti utili portati a patrimonio netto nel corso dell'anno passato o di altrettanto ingenti conferimenti, non sarà possibile fruire della Super ACE ma solo, eventualmente, dell'ACE ordinaria all'1,3%.

Il periodo di sorveglianza e la distribuzione di dividendi

Tra gli aspetti fondamentali da considerare nelle politiche di bilancio vi è poi la necessità di mantenere per i **due esercizi successivi (2022 e 2023)** la variazione in aumento del capitale

proprio calcolata a fine esercizio sempre pari, o superiore, a quella dichiarata al 31 dicembre 2021. Infatti, proprio in virtù dell'obiettivo di patrimonializzazione che si pone la norma, il Legislatore ha deciso di definire questo **periodo di sorveglianza** durante il quale, a conti fatti, le distribuzioni di dividendi, le nuove sterilizzazioni e gli altri eventuali decrementi non potranno mai essere di importo superiore alle variazioni in aumento imputate nel corso del 2021. Posto che non vi sono divieti normativi o di prassi che precludano la fruizione della sola ACE ordinaria al posto del beneficio combinato di ACE ordinaria e Super ACE, non è possibile trascurare l'importanza della decisione che, oltre ad avere risvolti fiscali, influenza anche la redazione dei bilanci che dovranno essere chiusi nella prima metà del 2022; essi infatti, per dare la rappresentazione corretta dell'andamento dell'esercizio, non possono non tenere conto dell'effetto che una deduzione quale la Super ACE può avere sull'utile (o perdita) di competenza, anche in considerazione al fatto che detto utile potrebbe venire distribuito nel corso dei prossimi due esercizi.

Si ponga il caso in cui, dopo aver fruito del beneficio della Super ACE, la variazione in aumento del 2023 risulti essere inferiore a quella considerata nel 2021 e che la differenza sia imputabile a una distribuzione di dividendi. Se, da un lato, non vi sono grandi problemi nella restituzione del beneficio all'erario, sia in termini di credito d'imposta sia come variazione in aumento del reddito imponibile, dall'altro si pongono **problemi pratici di recupero** da parte della società dei **dividendi distribuiti ai soci**, quando, al momento della delibera assembleare, i dividendi erano utili effettivamente conseguiti e nulla ostava alla loro distribuzione.

Sul tema si auspicano chiarimenti.

Rivalutazione e riallineamento da decreto Agosto

Le operazioni di rivalutazione e riallineamento effettuate dalle società hanno portato, nella quasi totalità dei casi, all'iscrizione di nuove riserve di patrimonio netto riferibili al saldo attivo di rivalutazione o, alternativamente, agli utili derivanti da DTA iscritte per tenere conto del maggiore effetto fiscale degli ammortamenti sui beni rivalutati.

Ai fini della determinazione degli incrementi rilevanti per la Super ACE, si segnala che i chiarimenti resi per l'ACE ordinaria escludevano la rilevanza della riserva da rivalutazione dal calcolo del beneficio perché, in una qualche misura, è come se fosse composta da utili non effettivamente conseguiti e quindi, non rilevanti.

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto la possibilità di far concorrere alla formazione della base di calcolo la **riserva di rivalutazione iscritta nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020** ai sensi del decreto Agosto, nel momento in cui la stessa viene a liberarsi per effetto del realizzo dei maggiori valori fiscali iscritti in bilancio. Pertanto, tale riserva costituisce un incremento rilevante ai fini della Super ACE per la quota "realizzata" (mediante ammortamento o a seguito di cessione del bene) nell'esercizio 2021.

Diverso è invece il caso in cui la società abbia optato per il riallineamento e abbia rilevato a bilancio le conseguenti DTA. Infatti, non vi sono dubbi che l'eventuale utile derivante dalla contabilizzazione di dette DTA abbia pieno titolo per essere considerato valido ai fini della determinazione degli incrementi rilevanti per la Super ACE.

Società trasformata

Nel caso di società che hanno effettuato una trasformazione in corso d'anno, è necessario distinguere se la società risultante sia o meno un soggetto che possa godere del beneficio ACE, quali potrebbero essere alcune tipologie di intermediari finanziari e.g. le SICAF.

Se la prima fattispecie non crea dubbi sulla possibilità per la società risultante di fruire del beneficio, sia sotto forma di deduzione dal reddito sia sotto forma di credito d'imposta (essendo un soggetto titolato alla compilazione del modello dell'Agenzia delle Entrate di richiesta di conversione del credito), la seconda pone invece qualche perplessità.

In particolare, in assenza di chiarimenti, sembrerebbe **preclusa alla società risultante** la possibilità di fruire del beneficio come **deduzione dal reddito**, ma non quella sotto forma di

credito di imposta, sempre che il modello compilato dal soggetto risultante e non titolato per la fruizione dell'ACE sia considerato valido dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, dovrebbe infatti potersi porre maggior enfasi non al soggetto richiedente ma bensì al momento in cui si sono maturati i requisiti per poter accedere al beneficio (e.g. l'apporto di nuovo capitale prima dell'efficacia della trasformazione).

Esercizio fiscale inferiore all'anno

Vi è poi il caso delle società che, tipicamente per via di **operazioni straordinarie**, non hanno avuto un esercizio fiscale di durata pari ad un anno ma di durata inferiore.

Per questi soggetti, se anche la norma definisce che gli incrementi rilevino per l'intera durata dell'esercizio, sarà necessario rapportare il beneficio complessivo alla durata effettiva dello stesso, sia nel caso di fruizione della Super ACE quale deduzione sia come credito d'imposta. Infatti, l'aliquota del 15% è un valore annuo; in presenza di un esercizio inferiore, il rapporto *pro quota* permette di non creare disparità di trattamento.